

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 493

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNANTONI, CHIARANTE, VILLARI, MASIELLO,  
TESSARI ALESSANDRO, PAGLIAI MORENA AMABILE,  
RAICICH**

*Presentata il 30 settembre 1976*

Norme sul corpo accademico, sulla elezione dei rettori dell'università e dei presidi di facoltà e sulla durata del mandato dei rappresentanti eletti nelle università

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Con la presente proposta di legge i presentatori intendono affrontare e risolvere due questioni di rilievo non secondario e di grande urgenza: la prima riguarda la predisposizione di nuove norme per l'elezione dei rettori delle università e dei presidi di facoltà; la seconda riguarda l'opportunità di prolungare ad un biennio la durata in carica dei rappresentanti eletti dagli studenti nei Consigli di facoltà, nei Consigli di amministrazione e nei Consigli delle opere universitarie.

Per quanto concerne la seconda questione, il testo dell'articolo 4 intende ovviare alle evidenti difficoltà che l'elezione annuale introduce sia, in generale, nella vita dell'università sia, in particolare, nella possibilità stessa che agli eletti viene offerta di svolgere con competenza e continuità il loro mandato. Si tratta di difficoltà da tutti riconosciute e più volte segnalate e che quindi è giusto rimuovere.

Per quanto concerne la prima questione, l'emanazione dei cosiddetti « Provvedimenti urgenti » nel 1973 e la nuova composizione dei Consigli di facoltà, da essi pre-

visti, rendono ancora più anacronistiche la vecchia composizione del Corpo accademico e la limitazione ai soli professori ordinari del corpo elettorale attivo per l'elezione dei rettori: l'articolo 1 prevede pertanto una nuova definizione del corpo accademico, identificato con l'insieme dei Consigli di facoltà nella loro composizione più ampia e integrati da 3 rappresentanti eletti dal personale non docente per ogni facoltà. Tale articolo prevede altresì alcune norme per la convocazione del Corpo accademico. Lo articolo 2 prevede le nuove norme di elezione dei presidi di facoltà, omogenee a quelle per l'elezione del rettore.

Con tali norme, dunque, si va incontro ad esigenze di ampliamento della democrazia largamente espresse dal mondo universitario, in attesa che una più organica riforma degli organi di governo dell'università elimini le persistenti limitazioni.

Poiché le elezioni dei nuovi rettori e dei nuovi presidi sono imminenti, i proponenti confidano in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Corpo accademico).

Il Corpo accademico di ogni università è costituito dall'insieme dei Consigli di facoltà, nella loro composizione più ampia, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Del Corpo accademico fanno altresì parte integrante 3 rappresentanti eletti dal personale non insegnante per ogni facoltà.

Il Corpo accademico è convocato alla fine di ogni anno accademico per discutere e approvare la relazione presentata dal rettore e che dovrà essere trasmessa al Ministero della pubblica istruzione.

Il Corpo accademico è convocato altresì ogni qual volta il rettore lo creda opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti gli interessi generali dell'università, oppure ogni qual volta lo richieda almeno un terzo dei suoi membri: in questo secondo caso il rettore provvederà a convocare il Corpo accademico entro un mese dalla richiesta con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

## ART. 2.

(Rettore).

Il rettore di ogni università è eletto dal Corpo accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell'università, e nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato rettorale, il professore decano di ogni università convoca il Corpo accademico per la presentazione pubblica delle candidature e dei programmi.

Il rettore può essere revocato qualora il Corpo accademico approvi a maggioranza assoluta di voti una mozione di revoca.

Tutti i rettori in carica al momento di entrata in vigore della presente legge decadono dal loro mandato: entro tre mesi si deve procedere a nuove elezioni.

## ART. 3.

*(Consiglio di facoltà e preside).*

L'articolo 9, comma primo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è modificato come segue: « d) tre rappresentanti eletti dal personale non docente ».

I presidi di facoltà sono eletti dai Consigli di facoltà nella loro composizione più ampia, tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Consiglio stesso: per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il professore decano di ogni facoltà convoca il Consiglio di facoltà per la presentazione pubblica delle candidature e dei programmi.

Il preside può essere revocato qualora il Consiglio di facoltà approvi a maggioranza assoluta di voti una mozione di revoca.

Qualora il Consiglio di facoltà, nella sua composizione più ampia, superi il numero di 50 membri, può essere eletta, con voto limitato, una giunta di presidenza di 5 membri, con compiti di collaborazione con il preside.

Tutti i presidi di facoltà in carica al momento di entrata in vigore della presente legge decadono dal loro mandato: entro tre mesi si deve procedere a nuove elezioni.

## ART. 4.

*(Durata dei mandati elettorali).*

La durata del mandato dei membri eletti dei Consigli di facoltà, di cui alle lettere a, b, c, dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di facoltà e dei rappresentanti eletti dei Consigli di amministrazione delle università e delle opere universitarie è stabilita in due anni.